



**SIULP** flash  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

## Consiglio Generale Documento finale

Il Consiglio Generale del SIULP, riunitosi il 24 e 25 novembre a Chianciano Terme;

APPROVA

la relazione introduttiva e le conclusioni del Segretario Generale Nazionale;

RITIENE

di notevole rilevanza, se approvata dal Parlamento, i contenuti della legge di stabilità 2017 che confermano gli stanziamenti economici per le Forze dell'Ordine e, segnatamente per la Polizia di Stato, evidenziano la capacità politico-sindacale del SIULP nel conseguire risultati economici per la categoria, fortemente auspicati dai colleghi che da oltre 7 anni vedono inopinatamente bloccati gli incrementi salariali;

VALUTA POSITIVAMENTE

le dichiarazioni pubbliche rilasciate dal premier Matteo Renzi e da ministro Angelino Alfano in ordine alle risorse stanziare nella bozza di Legge di stabilità per dare la risposta alle donne e agli uomini del Comparto in ordine al recupero dei trattamenti economici, di quelli contrattuali e della riforma delle carriere.

Dichiarazioni ribadite anche nel corso del convegno organizzato dal SIULP il 23 novembre u.s. presso l'Auditorium via Rieti di Roma, da parte del Ministro dell'Interno che - nel confermare gli stanziamenti per il riordino delle carriere, per la stabilizzazione degli 80 euro e le risorse per il rinnovo contrattuale quale conferma della centralità della sicurezza nell'azione di Governo - ha sottolineato il ruolo di leadership e affidabilità del SIULP nel panorama sindacale del Comparto Sicurezza.

Altrettanto significative ed esaustive sono state le affermazioni del Capo della Polizia in ordine all'accoglimento delle proposte di modifica del SIULP al testo elaborato dall'Amministrazione sul tavolo tecnico, volte al riconoscimento della laurea triennale per la costituzione di

### FLASH nr. 47 - 2016

- Consiglio generale - documento finale
- Riunione congedo straordinario per trasferimento. In arrivo nuova circolare che annulla restrizioni
- Istituti che interrompono lo stato di servizio
- Esibizione del certificato di assicurazione ai sensi dell'art. 180, comma l, lettera d), del codice della strada - provvedimento IVASS n. 41 del 22 dicembre 2015



un nuovo ruolo direttivo, a cui accedere con tale titolo accademico per tutto il personale della Polizia di Stato, che nella fase transitoria, riguarderanno la progressione delle qualifiche apicali degli ispettori quale prospettata risoluzione per le sperequazioni derivanti dalla mancata istituzione del ruolo speciale. Ciò valorizza quanto già riconosciuto per le altre qualifiche e ruoli confermando la filosofia dei vasi comunicanti per una carriera aperta dalla base e come riconoscimento alla professionalità dimostrate in questi anni dai poliziotti;

**CONSIDERA**

la stabilizzazione del bonus degli 80 euro un pregevole risultato che rimarca la lungimiranza politica del SIULP nel conseguire un ulteriore beneficio, fondamentale per gli annessi aspetti previdenziali della categoria;

**DA MANDATO**

alla segreteria nazionale di proseguire il confronto per la definizione del riordino delle carriere e di sensibilizzare il Governo all'apertura del tavolo contrattuale, per la parte economico-normativa, al fine di conseguire il miglior risultato possibile per i colleghi prevedendo una particolare attenzione a quelli che, in ragione della peculiarità del loro servizio, sono maggiormente esposti al logorio psico-fisico e che oggi non hanno nessun riconoscimento economico per tale attività, attraverso un meccanismo di tutela e valorizzazione e non di esclusione;

**REPUTA**

un buon risultato la polizza assicurativa, discendente dall'accordo conseguito nel contratto di lavoro presentata dal Dipartimento della P.S. in tema di tutela legale e responsabilità civile in favore del personale ad integrazione di quelle già riconosciute in base all'art. 18 della Legge 135/1997 e dell'art. 32 della Legge 152/1975;

**AUSPICA**

di giungere nel breve termine ad una soluzione capace di fornire le adeguate tutele anche in tema di assistenza sanitaria, considerando inaccettabile che l'operatore di Polizia debba sostenere le spese per il pagamento del ticket, delle cure specialistiche e fisio-terapiche che si rendono necessarie in seguito a fatti avvenuti nell'espletamento del servizio.

A tal riguardo ritiene positiva la previsione di creare un gruppo di lavoro che, in seno alla Segreteria nazionale, si impegni a valutare gli aspetti tecnico-giuridici che possono interessare o riguardare gli iscritti, così come quelli relativi agli aspetti previdenziali;

**RITIENE**

nell'alveo dell'applicazione della delega della Legge Madia sul nuovo modello di sicurezza che, pur nell'ottica della razionalizzazione, la nuova architettura debba partire necessariamente dalla valorizzazione dei presidi sul territorio. Presidi che il SIULP ritiene baluardi irrinunciabili per la difesa della sicurezza dei nostri cittadini e degli stessi territori. A tal riguardo accoglie e sottolinea con favore le dichiarazioni del premier Matteo Renzi fatte all'apertura dell'anno accademico della G.d.F. concernenti la salvaguardia dei presidi pur nell'ambito della spending review, per ultimo ribadito anche dal Ministro Alfano nel corso del richiamato convegno del SIULP, con particolare riferimento alle articolazioni della Polizia delle Comunicazioni in ordine ai rischi del cyber crime e del cyber terrorismo.

In tale ottica ritiene che la razionalizzazione per l'efficienza del sistema debba riguardare gli apparati centrali e non territoriali, considerato che questi ultimi, come dimostrato in occasione del sisma che ha colpito il centro Italia, sono indispensabili e strategici per la difesa della sicurezza e delle stesse Istituzioni democratiche

ACCOGLIE

Le dimissioni del Segretario Nazionale Antonio Lanzilli ringraziandolo per il lavoro profuso per l'Organizzazione e la proposta del Segretario Generale di integrare nel Consiglio Generale Nazionale i neo-eletti segretari provinciali e regionali.

APPROVA

Altresì la proposta del Segretario Generale Nazionale che, attesi i gravosi impegni in merito alla definizione del riordino delle carriere, del contratto di lavoro, delle esigenze a tutela della categoria e dell'ammodernamento del sistema sicurezza, di integrare Vincenzo Annunziata e Francesco Pietro Caracciolo come segretari nazionali e ai quali formula i migliori auguri di buon lavoro

CONDIVIDE

Favorevolmente l'indicazione della Segreteria nazionale di avviare la stagione congressuale nei primi mesi del 2017

APPROVATO ALL'UNANIMITA'

Chianciano Terme, 25 novembre 2016



FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

LA DIREZIONE GIUSTA  
PER IL TUO **PRESTITO**

IN CONVENZIONE  
CON IL **SIULP**

PROMOZIONE SPECIALE AUTUNNO 2016

IMPORTO RICHiesto  
SUPERIORE A **25.000 €**

**5,55 %**  
TAEG MAX\*

\*I taeg indicati si riferiscono al prodotto cessione del quinto per un dipendente del Ministero dell'Interno di età non superiore ai 50 anni di età (per età superiori il taeg subirà degli incrementi a causa del diverso profilo di rischio). L'offerta è relativa alla sola durata a 120 mesi. Per ottenere tali condizioni l'interessato dovrà dimostrare di essere un iscritto Siulp. Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questo volantino. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/11/16

Numero Verde  
**800 754445**

[www.eurocqs.it](http://www.eurocqs.it)

DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Fax. 06 89280637 • [info@eurocqs.it](mailto:info@eurocqs.it)

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc./P.IVA n. 07551781003 iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n. 37323 e al n. E000203387 del RUI (c/o IVASS), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato.  
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" o ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata gratuitamente una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Eurocqs SpA, oltre a erogare direttamente finanziamenti quali Prestiti Personali, Cessioni del quinto e Prestiti con delega di pagamento, nel collocamento di alcuni prodotti presso la clientela (altri Prestiti Personali, Cessioni del quinto, Prestiti con delega di pagamento) opera anche in qualità di distributore di altre banche e/o intermediari finanziari (Unicredit S.p.A., Futuro S.p.A., Santander Consumer Bank S.p.A., Compass Banca S.p.A., Accedo S.p.A., IBL Banca S.p.A., Conset S.p.A.) i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

## **Riunione congedo straordinario per trasferimento. In arrivo nuova circolare che annulla restrizioni**

La mattina dello scorso 23 novembre si è tenuto l'incontro richiesto dalle sottoscritte organizzazioni sindacali per effettuare l'esame congiunto della recente circolare in materia di congedo straordinario per trasferimento: la delegazione di parte pubblica era guidata dal Prefetto Papa, neo Direttore centrale per le risorse umane, accompagnato dal responsabile del relativo Ufficio affari generali, Vice Prefetto Iodice e dal Direttore dell'Ufficio per le relazioni sindacali, Vice Prefetto Ricciardi.

Così come evidenziato nella richiesta di esame congiunto abbiamo innanzitutto fatto presente che, trattandosi di materia contrattuale, qualsiasi intervento non poteva essere unilaterale e che, pertanto, una bozza della circolare avrebbe dovuto essere inviata alle sigle sindacali maggiormente rappresentative per il prescritto parere e l'eventuale richiesta di esame, da effettuarsi prima dell'emanazione della circolare, sottolineando la singolarità di una circolare a firma del Direttore centrale pro tempore abbia contraddetto quella precedente a firma del Capo della Polizia.

Dopo queste premesse su fondamentali aspetti formali, abbiamo altresì richiamato l'attenzione sul testo letterale della norma, che per la fruizione contestuale del congedo straordinario per trasferimento non prevede alcuna discrezionalità per l'Amministrazione cui, viceversa, spetta la valutazione della effettiva sussistenza di esigenze specifiche solo per l'eventuale fruizione differita del c.s. per trasferimento, in analogia a quanto accade per il c.s. per matrimonio.

L'Amministrazione ha spiegato che l'intento della circolare era quello di evitare le disparità di trattamento che derivavano dalla pleora di pareri restrittivi da lei stessa emanati nel tempo, in risposta a specifici quesiti proposti dai vari uffici e dalle singole sigle sindacali: abbiamo obiettato che l'unico modo per eliminare le disparità di trattamento è quello di attenersi al dettato normativo e che, pertanto, il problema può risolversi solo con una nuova circolare intesa in tal senso.

Accogliendo la nostra tesi il Dipartimento della pubblica sicurezza elaborerà quindi una nuova circolare la cui bozza, prima di essere diramata, verrà sottoposta al vaglio delle OO.SS. aventi titolo; nel frattempo, per evitare problematiche interpretative derivanti dai recentissimi trasferimenti, verrà diramato un telex in cui, annunciando l'imminenza della nuova circolare, si dispone che i dirigenti accolgano le domande di c.s. per trasferimento ove ritengano sussistenti i presupposti.

Qualora, viceversa, i dirigenti nutrissero dubbi sulla sussistenza dei requisiti ovvero ne ritenessero l'insussistenza essi dovranno astenersi dall'opporre parere negativo, attendendo a tal fine l'emanazione della nuova circolare; inoltre, per prevenire problematiche inerenti la circolazione di tale telex attraverso i ufficiali canali dell'Amministrazione, esso sarà pubblicato anche sul portale Doppia Vela, da cui ogni collega interessato potrà prelevarlo per consegnarlo al proprio ufficio.

---

## **ANNETTA&ASSOCIATI**

### **Convenzione Siulp Nazionale/Studio legale Annetta e Associati**

Vi comunichiamo che questa segreteria nazionale ha stipulato con lo Studio Legale Annetta ed Associati, una convenzione, riservata agli iscritti, per favorire l'assistenza legale, in materia penale, per fatti in cui si rivesta la qualità di persona indagata/imputata e/o parte lesa.

E' possibile consultare l'accordo, nella sua interezza, presso ogni struttura SIULP.

## **Istituti che interrompono lo stato di servizio**

Un nostro affezionatissimo lettore ci scrive chiedendo delucidazioni in merito alla possibilità di fruire di un periodo di aspettativa quale anno sabbatico. Si vuole sapere se per i lavoratori della Polizia di Stato sia previsto un tale istituto e quali siano gli eventuali condizioni per usufruirne.

Nel nostro ordinamento vi sono una serie di istituti che interrompono lo stato di servizio. Tutti sottoposti ad una serie di condizioni particolari.

### Congedo continuativo o frazionato per gravi e documentati motivi familiari

L'articolo 4 comma 2 della legge 8 marzo 2000 nr. 53 prevede che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi famigliari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni.

Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

### Aspettativa per motivi di famiglia

Il personale della Polizia di Stato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda in via gerarchica; l'Amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese e ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta e, comunque, l'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.

Il periodo di aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno.

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi.

La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.

Per quel che concerne il trattamento economico e normativo, il dipendente posto in aspettativa per motivi di famiglia non ha diritto ad alcun assegno.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il dipendente, al termine della fruizione dell'aspettativa per motivi di famiglia, prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa (Normativa di (riferimenti: articolo 52 DPR 24 aprile 1982, nr. 335; artt. 1, 2 e 53 DPR 24 aprile 1982, nr. 337; Artt. 66, 69 e 70 DPR nr. 3/1957).

### Aspettativa per avviare attività professionali e imprenditoriali

L'istituto è previsto dall'art. 18 della Legge 4 novembre 2010, n. 183. Al riguardo, occorre precisare che il Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per le relazioni sindacali, con Ministeriale n. 557/RS/01/78/12 del 28 luglio 2011 ha comunicato che la Direzione Centrale per le Risorse Umane, a seguito degli approfondimenti svolti, ha concluso che l'aspettativa prevista dall'art. 18 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 non risulta applicabile al personale delle Forze di polizia.

Secondo il Dipartimento, invero, dalla lettura del comma 3 della norma in esame sembrerebbe estesa, in effetti, a tutto il personale della Polizia di Stato la preclusione contenuta nell'art. 23, comma 9 bis del D.lgs. 165 del 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le disposizioni in esso contenute non sono applicabili nei confronti del personale

militare e delle Forze di polizia.

Peraltro, secondo il Dipartimento, la stessa legge 4 novembre 2010, n. 183 introducendo il riconoscimento della specificità del ruolo delle Forze di polizia, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica e previdenziale, nonché dello stato giuridico del personale, in ragione della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, escluderebbe l'operatività dell'articolo 18 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 al personale del comparto sicurezza.

La tesi del Dipartimento, tuttavia, non appare convincente, poiché sembra invocare strumentalmente il principio della specificità per limitare importanti diritti.

Anzi, è proprio il Consiglio di Stato, con una sentenza di ineccepibile chiarezza, a definire con precisione il carattere programmatico delle disposizioni di cui all'art. 19 della legge nr. 183 del 2010, precisandone la portata e comunque escludendo che la stessa possa avere un qualsiasi carattere inibitorio rispetto all'applicazione di nuove norme che sancissero il riconoscimento di nuovi diritti e spazi di agibilità per tutti i cittadini.

La sentenza, in questione emanata in materia di trasferimento chiesto ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, nr. 104. la nr. 4047/2012 del 09/07/2012, cristallizza il principio che la formulazione adottata dall'art. 19 della legge nr. 183 del 2010, "... non è in generale idonea a giustificare l'inoperatività relativa della fonte nel cui contesto la norma è inserita, non fosse altro perché essa non contiene nessuna disposizione a esplicito e specifico carattere inibitorio, presentandosi piuttosto all'interprete come un autonomo articolato, fondante in nuce le basi del futuro assetto di una organica e speciale disciplina del rapporto di impiego delle Forze Armate, di Polizia e dei Vigili del Fuoco."

È probabile che un eventuale contenzioso rispetto al rigetto di una istanza prodotta allo scopo di ottenere questo particolare beneficio possa condurre a una pronuncia giurisprudenziale specifica, suscettibile di smentire e capovolgere l'attuale orientamento dell'Amministrazione

#### Aspettativa per impiego in attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo

La legge 26/02/1987, n. 49 considera volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori di solidarietà e della cooperazione internazionale, abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due anni registrato ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 26/02/1987, n. 49, con il quale si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito di programmi previsti dall'articolo 29 della legge stessa.

La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui all'art. 31, comma 1, della citata legge 26/02/1987, n. 49, presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

Ma vediamo qual'è il trattamento economico e normativo.

Il dipendente al quale sia riconosciuta con la registrazione la qualifica di volontari in servizio ha diritto:

- al collocamento in aspettativa senza assegni, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto di collocamento in aspettativa senza assegni

spetta anche al dipendente il cui coniuge sia in servizio di cooperazione come volontario;

- al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo.

Per il dipendente volontario in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge 26/02/1987, n. 49, il trattamento previdenziale e assistenziale rimane a carico dell'Amministrazione per la parte di sua competenza, mentre la parte a carico del dipendente è rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla stessa Amministrazione.

Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità della legge 26/02/1987, n. 49, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico dei pertinenti capitoli all'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), stessa legge, cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, che si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione, di durata inferiore a due anni, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica gestionale e organizzativa.

La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, verificata tale conformità nonché la congruità con il programma di cooperazione, registra il contratto attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi della citata legge. Il dipendente cooperante ha diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione.

Il dipendente cooperante ha diritto al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'articolo 20 della legge 26/02/1987, n. 49, il quale prevede che, salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui al comma 1 dello stesso articolo (ossia il personale che ha prestato servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 17 e 31 della legge 26/02/1987, n. 49), sono riconosciute, a tutti gli effetti giuridici, equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.



**LaTribuna**

**Il Tulps e le leggi complementari per la Polizia di Stato**

Collana: I Codici Vigenti

**Offerta**

Prezzo riservato agli aderenti Siulp  
**euro 15,00** (anziché euro 49,00)  
spedizione gratuita - sino ad esaurimento scorte

**Come acquistare**

Le prenotazioni possono essere fatti solo presso la segreteria provinciale SIULP di riferimento.

Termine per la raccolta delle prenotazioni:  
**15 dicembre**

*Nota per le Segreterie:* Le prenotazioni raccolte dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: [t.rocca@latribuna.it](mailto:t.rocca@latribuna.it)

## **Esibizione del certificato di assicurazione ai sensi dell'art. 180, comma I, lettera d), del codice della strada - provvedimento IVASS n. 41 del 22 dicembre 2015**

Si riporta il testo della circolare Prot.300/A/5931/16/106/15 1 settembre 2016 del Dipartimento P.S.:

*"L'art. 180, comma I, lettera d), del Codice della Strada, stabilisce che per poter circolare il conducente di un veicolo a motore deve avere con sé il certificato di assicurazione obbligatoria, da cui risulti il periodo per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio e che comprova l'adempimento dell'obbligo di assicurazione RCA*

*L'art. 127 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) rinvia ad un Regolamento dell'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) per le modalità di rilascio e caratteristiche del certificato di assicurazione, Regolamento emanato il 19 marzo 2010, n. 34.*

*L'IVASS, con il provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha modificato l'art. 10, comma 5, del citato Regolamento del 2010, prevedendo che "nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso ai sensi del comma 2, su supporto durevole, anche tramite posta elettronica ..".*

- 1. Come è noto, a decorrere dal 18.10.2015, per effetto dell'art. 31 del decreto legge 24.1.2012, n. 1, convertito nella legge 24.3.2012, n. 27, è cessato l'obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione, che l'impresa di assicurazione consegnava all'assicurato unitamente al certificato di assicurazione.*
- 2. Già ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo).*

*Per effetto della modifica da ultimo richiamata e), in sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 180, comma I, lettera d) e art. 180, comma 7, C.d.S o senza che, ai sensi dell'art. 180, comma 8 , C.d.S., possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.*

## **Raccolta fondi a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto**



*Cari colleghi,  
nel solco della solidarietà, da sempre praticata dal SIULP e al fine di sostenere anche economicamente, le popolazioni del Centro Italia colpite dal recente sisma, si invitano tutte le Segreterie territoriali del SIULP di adoperarsi per una raccolta fondi da devolvere alle popolazioni sfortunate, colpite pesantemente dal sisma, utilizzando il seguente codice iban:*

**IT85Y0760103200000088746003**

Causale: "sostegno alle popolazioni vittime del terremoto del 24 agosto 2016".

*Si informa che a fine raccolta, sarà inviata a tutte le strutture, la rendicontazione dell'intero ricavato.*





## SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



### LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea  
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale  
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea  
600 euro

### LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale  
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale  
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale  
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University  
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

[www.unilink.it](http://www.unilink.it)

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

# ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde  
800 754445

www.eurocqs.it



IN CONVENZIONE  
CON IL **SIULP**



**ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.**

**DIREZIONE GENERALE ROMA**

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00148

• Fax. 06 89280837 • info@eurocqs.it

**I NOSTRI AGENTI A:**

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A. sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00148 Roma, cod. Fisc. P IVA n. 0751751923 iscritta all'elenco generale degli intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. n. 37/2001 e n. 100/2003/2007 del R.D. 30/03/2002, capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo decorativo "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi depositati presso le filiali e sportelli di Eurocqs S.p.A. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stampa" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs S.p.A. è avvolta anche da agenti in attività finanziaria e distribuiti sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs S.p.A. offre ad ampio raggio servizi finanziari, nel collocamento di vari prodotti: Cessione del quinto, Prestiti con delega di pagamento, Prestiti personali presso la clientela, opere anche in qualità di distributore per conto di altre banche ed intermediari finanziari (Cofidis S.p.A., Acea S.p.A., Santander Consumer Italia S.p.A., Compas S.p.A., Bn. Banca (Gruppo S.p.A.), i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano le valutazioni dei requisiti necessari alla conclusione del finanziamento.